



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 7 del 21/04/2020

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE E URGENTI VOLTE AL CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID-19.**

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Rilevato che persiste tutt'ora l'epidemia di Covid-19, ciò che rappresenta un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza estrema;

Ritenuto:

- che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune, occorra adottare, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, una specifica misura di prevenzione e precauzione coerente e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di obbligare la cittadinanza ad indossare la mascherina o altro dispositivo di protezione di naso e bocca in caso di accesso ad esercizi commerciali, altri luoghi aperti al pubblico e mezzi di trasporto pubblico in considerazione del fatto che detto accesso può costituire condizione idonea alla diffusione del contagio;
- che sussistano condizioni di estrema urgenza e necessità tali da richiedere l'adozione di provvedimenti immediati ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica del virus;

Visto:

- l'art. 50, commi 4 e comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e visto, altresì, l'articolo 3 del Decreto legge n. 19/2020;

ORDINA

1. con decorrenza 23 aprile 2020 e fino a nuove disposizioni in qualunque luogo aperto al pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico e in tutti i punti di vendita e commercializzazione deve essere rispettato l'obbligo di utilizzo di mascherina o comunque altro indumento atto a coprire naso e bocca al fine della protezione dal contagio;
2. i minori di età inferiore ad anni 8 non sono sottoposti all'obbligo di cui al precedente comma 1 restando comunque fortemente raccomandato anche per gli stessi l'utilizzo della mascherina o di altro indumento di protezione di naso e bocca;
3. restano naturalmente fermi tutte le misure e tutti gli obblighi previsti da disposizioni nazionali e regionali.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena;
- 3) alle Associazioni di categoria del settore commercio;

AVVERTE

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000;

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Forlì, 21/04/2020

Il Sindaco
Gian Luca Zattini

documento sottoscritto digitalmente